



Bologna, 18 marzo 2020

## Circolare n. 8/2020

**Versione 2.** A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 17/2020 (c.d. **Cura Italia**), sono emerse alcune novità rispetto alla bozza del 16 marzo ritenuta ufficiale. Di seguito trascriviamo la circolare per intero, integrata delle modifiche, segnalando che le novità hanno riguardato:

- o estensione dell'indennità *una tantum* spettante ai titolari di partita IVA anche ai professionisti iscritti agli Ordini professionali;
- o inserimento, tra le filiere più colpite e che rientrano nella sospensione dei versamenti, del settore trasporti di ogni tipo e delle Onlus.

**Oggetto: D.L. Cura Italia**

E' stato approvato il D.L. 17/03/2020 n. 17 (c.d. **Cura Italia**), di cui diamo di seguito le principali novità **fiscali**.

### **↑ Sospensione di *versamenti*, ritenute, contributi e premi assicurativi**

#### **1 Tutte le imprese**

Tutti i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi contributi previdenziali ed assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono **prorogati al 20 marzo 2020**.

Questa deroga vale per tutte le imprese, senza limite di fatturato e indipendentemente del settore di appartenenza.

#### **2 Imprese delle filiere più colpite**

Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, nonché per i seguenti soggetti:

- a) federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
- b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night -club, sale gioco e biliardi;
- c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;

- d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
- e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
- f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
- g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l'infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
- h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
- i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
- m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
- n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci e trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski -lift;
- o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
- p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
- q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica;
- r) alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che esercitano, in via esclusiva o prevalente, una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **fino al 30 aprile 2020**:

- a) i termini relativi ai versamenti delle **ritenute** alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta (*ci rientrano ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali operate sui lavoratori dipendente e redditi assimilati – non ci rientrano le ritenute sui compensi a lavoratori autonomi*);
- b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei **premi per l'assicurazione obbligatoria** (*ci rientrano tutti i contributi INPS e INAIL*);

Sono inoltre sospesi i termini dei versamenti relativi all'**imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo 2020** (non è invece prevista la sospensione del versamento dell'IVA in scadenza nel mese di aprile).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Le **associazioni e le società sportive**, professionistiche e dilettantistiche applicano la sospensione fino al **31 maggio 2020**. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 giugno 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020. La misura riguarda anche il pagamento di canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici, i cui termini sono sospesi fino al 31 maggio 2020, salvo eseguire il pagamento in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020.

### 3 Imprese e professionisti con ricavi inferiori a 2 milioni di euro

Per i soggetti esercenti **attività d'impresa, arte o professione** che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro** nel periodo di imposta precedente, sono **sospesi i versamenti che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020**:

a) relativi alle **ritenute** alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta (*ci rientrano ritenute IRPEF, addizionali regionali e comunali operate sui lavoratori dipendente e redditi assimilati – non ci rientrano le ritenute sui compensi a lavoratori autonomi*);


b) relativi **all'imposta sul valore aggiunto**;

c) relativi ai **contributi previdenziali e assistenziali**, e ai **premi per l'assicurazione obbligatoria** (*ci rientrano tutti i contributi INPS e INAIL*).

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

**ATTENZIONE!** Per le imprese e i professionisti beneficiari della proroga, tutti i versamenti che non rientrano tra quelli esplicitamente individuati (come ad esempio la Tassa di Concessione Governativa) dovranno essere versati regolarmente o beneficiando della proroga del punto **1** se erano dovuti entro il 16/03/2020.

Tabella riassuntiva:



#### ↑ **Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione e degli avvisi di accertamento esecutivi**

Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo **dall'8 marzo al 31 maggio 2020**, derivanti da **cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli **avvisi di accertamento esecutivi** emessi dell'Agenzia delle Entrate, degli avvisi di addebito dell'INPS, dagli atti

di accertamento emesse dalle Dogane e dagli atti esecutivi emessi dagli enti locali. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione **entro il 30 giugno 2020**.

### ***Sospensione dei termini degli adempimenti***

---

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari, che scadono nel periodo compreso **tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020**. Unica eccezione riguarda gli adempimenti relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020 (ad esempio resta al 31 marzo la scadenza per l'invio delle CU dei dipendenti).

Gli adempimenti sospesi sono effettuati **entro il 30 giugno 2020** senza applicazione di sanzioni.

Tra gli adempimenti sospesi si segnala la dichiarazione IVA relativa al 2019.

Non sono invece compresi nella sospensione tutti gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica o ai corrispettivi telematici.

### ***Sospensione dell'applicazione delle ritenute per imprese e professionisti***

---

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000** nel periodo di imposta precedente, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso **tra il 16 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, **a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione **entro il 31 maggio 2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili** di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

### ***Sospensione e allungamento dei termini di accertamento e per le risposte agli interpelli***

---

Sono sospesi **dall'08 marzo 2020 al 31 maggio 2020** i termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori.

Sono sospesi i termini processuali fino al 15 aprile 2020.

Sono inoltre sospesi, sempre dal 08.03.2020 al 31.05.2020 i termini per fornire risposte alle istanze di interpello e consulenza fiscale.

Per conto, la decadenza degli atti impositivi per l'anno in corso è prorogata di due anni, con la conseguenza che gli **accertamenti relativi al 2015 non decadranno** il prossimo 31 dicembre ma alla **fine del 2022** (così come gli accertamenti relativi al 2014, nel caso in cui non sia stata presentata la dichiarazione relativa a quell'anno, non decadranno il prossimo 31 dicembre ma alla fine del 2022).

### ***↑ Credito di imposta per botteghe e negozi***

---

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, un **credito d'imposta** pari al **60%** dell'ammontare del **canone di locazione**, relativo al mese di **marzo 2020**, di immobili rientranti nella categoria catastale **C/1**.

Il credito di imposta si utilizzerà mediante compensazione con altre imposte e tributi.

### **Credito di imposta per la *sanificazione* degli ambienti**

---

È riconosciuto, a favore degli esercenti attività d'impresa, arte o professione, un **credito d'imposta** pari al **50%** delle spese sostenute per la **sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro** fino ad un massimo di 20.000 euro.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Con successivo decreto dovranno essere stabilite le modalità operative per accedere al beneficio.

### **↑ Indennità per professionisti, collaboratori, commercianti ed artigiani**

---

Ai **liberi professionisti** titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla **Gestione separata**, nonché ai soggetti iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria dell'INPS (in prevalenza **commercianti e artigiani**), non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta **un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro**. L'indennità non concorre alla formazione del reddito. L'indennità è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 170 milioni di euro per l'anno 2020.

L'indennità è estesa anche ai professionisti iscritti in **Ordini professionali**, tenuti all'iscrizione in forme previdenziali obbligatorie diverse dall'INPS. Per l'erogazione sarà necessario un apposito accordo tra Governo e le Casse Previdenziali interessate.

### **↑ Sospensione rimborso *presiti bancari* per le piccole e medie imprese (PMI)**

---

Il pagamento delle **rate** dei prestiti accordati da banche o altri intermediari finanziari alle PMI e alle microimprese è sospeso **fino al 30 settembre 2020**.

La data di restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 dovrà essere rinviata fino a quest'ultima data.

Le **linee di credito** accordate "sino a revoca" e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti **non possono essere revocati fino al 30 settembre**.

Va inoltre segnalato che è stato potenziato e agevolato l'utilizzo del Fondo di Garanzia Centrale per le PMI e il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti per **l'accesso a nuovi finanziamenti** finalizzati sia a nuovi investimenti che a ristrutturazioni di situazioni debitorie. Le imprese che dovessero ritenere di avere necessità di accedere a nuovi finanziamenti, sono invitate a rapportarsi con la propria Banca di fiducia.

### **Sospensione *mutui* prima casa per i titolari di partita iva**

---

È riconosciuta la possibilità, per i titolari di partita iva, di chiedere la sospensione delle rate dei mutui sulla prima casa, dietro presentazione di apposita autocertificazione attestante la perdita, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, di oltre il 33% del proprio fatturato rispetto all'ultimo trimestre 2019.

### ***Differimento termini per approvazione del bilancio***

---

Tutte le società possono convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio **entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nelle Spa, Srl, Sapa e società cooperative è possibile prevedere che i soci intervengano in assemblea mediante mezzi di **telecomunicazione**, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Non è inoltre necessario che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.

Nelle Srl è possibile ricorrere al voto espresso mediante consultazione scritta o al consenso espresso per iscritto.

### ***Erogazioni liberali a sostegno delle misure di contrasto al Coronavirus***

---

Per le erogazioni liberali in denaro, effettuate **dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali**, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, spetta una **detrazione** dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al **30%**, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Le stesse erogazioni liberali effettuate **dai soggetti titolari di reddito d'impresa** sono deducibili sia ai fini IRES sia ai fini IRAP.

### ***Interventi in favore di imprese con dipendenti***

---

Il DL Cura Italia contiene molti interventi nel campo lavorativo, a sostegno delle imprese e dei lavoratori dipendenti, di cui si danno di seguito alcuni veloci riferimenti:

- estesa la **Cassa Integrazione in deroga** a tutti i settori e con accesso facilitato;
- precluso per 60 giorni l'avvio di procedure di mobilità, di **licenziamenti** collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (rimane la possibilità di licenziamento individuale per motivi disciplinari);
- **premio** fino a 100 euro non tassabili per i lavoratori (con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro) che nel mese di marzo hanno svolto la propria attività lavorativa presso la propria sede di lavoro;
- **congedo** fino a 15 giorni per dipendenti con figli di età non superiore a 12 anni con indennità pari al 50 %. In alternativa *bonus* per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro.

Per l'approfondimento di queste ultime misure, si invita la clientela a rivolgersi direttamente al proprio consulente del lavoro.